

**Legge regionale 6 settembre 1988, n. 50 (BUR n. 53/1988)**

**ASSISTENZA UNIVERSITARIA AGLI STUDENTI STRANIERI**

**Articolo unico**

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, viene aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità".